

STATUTO DEL COMUNE DI CARAVATE

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 5.06.2019

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Capo I - Principi fondamentali

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare dei funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di frazioni, qualora particolari condizioni locali dovessero richiederlo. A tal proposito si adotteranno appositi regolamenti di funzionamento.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 5,030 ed è confinante con i Comuni di Gemonio, Cittiglio, Sangiano, Leggiano, Besozzo e Laveno.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2005, sono le seguenti.

Stemma: partito di azzurro e di argento, al grappolo d'uva, di porpora, attraversante, unito al tralcio di verde, posto in fascia, attraversante, pampinoso di due, dello stesso, un pampino a destra, l'altro a sinistra, esso grappolo accompagnato da tre api d'oro, la prima posta in capo sopra il tralcio, le altre poste in punta, una a destra, l'altra a sinistra. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 3 - I beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

PARTE I

Capo II - Funzioni, compiti e programmazione

Art. 5 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a. pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b. viabilità, traffico e trasporti;
 - c. tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g. servizi nei settori: sociale, sanità scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 6 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 7 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 8 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

Capo III - Forme di partecipazione popolare

Art. 9 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e frazione.

Art. 10 - La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
3. La Commissione del Consiglio - previo parere della Giunta - valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

Art. 11 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune - ai fini della gestione dei servizi sociali - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi saltuariamente fini analoghi a quelli dell'istituzione comunale.
3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
4. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.

Art. 12 - Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consuntivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

Art. 13 - I comitati di quartiere

1. Il Comune promuove, laddove necessario per le particolari situazioni territoriali, la nomina di comitati di quartiere che collaborino con l'amministrazione al fine di definire determinati problemi, tassativamente elencati dal regolamento.

Art. 14 - Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 15 - L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 10 giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita Commissione del Consiglio Comunale.

Art. 16 - Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. La firma di almeno uno dei promotori deve essere autenticata nelle forme di legge.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposte e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale.
8. Di istanze, proposte e petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 17 - Il referendum consultivo

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 25% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune, il consiglio comunale a maggioranza qualificata ha la facoltà di indire referendum consultivo.
2. Sono escluso dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum locale non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco entro 20 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 20 giorni successivi.
5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.
7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione d'indizione.
8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
9. All'onere finanziario per le spese comportate da referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 18 - Il difensore civico

L'Istituto giuridico del difensore civico a livello comunale è per legge abrogato.

Capo IV - Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

Art. 20 - Il diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Per ogni settore, servizio o unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. L'amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
4. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dal DPR 445/00.
6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

PARTE II

Capo V - Le attribuzioni degli organi

Art. 21 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente. È capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.
5. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 22 - Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Qualora durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Le dimissioni alla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di durata non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni dalla carica sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni procede, con

separate deliberazioni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 23 - Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 D. Lgs. n° 267 del 2000.
2. Lo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla legge determina la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

Art. 24 - La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
4. Il Consiglio provvede alla sostituzione temporanea, del consigliere sospeso ai sensi di legge, fin tanto che dura la sospensione medesima.

Art. 25 - La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 26 - I diritti e i poteri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 27 - Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale nel rispetto delle norme dell'apposito Regolamento.
3. Il Consiglio comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, conformandosi agli indirizzi dello Stato, della Regione e della Provincia.
6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da perseguire e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 28 - Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio di avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa.
3. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
4. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni, il numero dei componenti e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. La presidenza della commissione è assunta da un componente della minoranza. Poteri, composizione e funzionamento sono demandati alla disciplina del regolamento consiliare.
6. E' consentita la formazione di commissioni miste, nel cui ambito sono designati anche cittadini non consiglieri comunali: la disciplina di dette commissioni è normata da un regolamento.

Art. 28/bis - Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, Commissioni Speciali, con gli stessi criteri previsti per la nomina delle Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni Speciali sono costituite per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, che esulino dalle competenze delle Commissioni permanenti, su cui si richiede un'approfondita indagine conoscitiva o per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
3. Commissioni Speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le deliberazioni di costituzione delle Commissioni Consiliari Speciali stabiliscono i tempi di operatività delle stesse, gli ambiti e gli obiettivi per cui sono costituite ed il loro scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 29 – La Composizione della Giunta

1. Il Sindaco nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, e nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione (art. 46 c. 2 TUEL modificato dall'art. 2 c. 1 lett. B) L. 215/2012).
2. Il numero di assessori non deve essere superiore ad un terzo, calcolato aritmeticamente, del numero dei consiglieri, computando il Sindaco, di cui non più di uno scelto al di fuori del Consiglio Comunale (art. 47 c. 1 TUEL come sostituito dall'art. 2 c. 23 L. 244/2002)
3. Gli assessori, non consiglieri comunali, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

Art. 29/bis – Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto non considerando espressione di voto le astensioni, le schede bianche o nulle.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle comunicazioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. I verbali delle sedute sono firmate del Presidente e dal Segretario.

Art. 30 - L'elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Entro sessanta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L'adeguamento di tali linee programmatiche e dei progetti è effettuato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazioni al consiglio; a tale proposito, entro 10 (dieci) giorni dalla data del provvedimento, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per comunicare la revoca dell'Assessore. Alla surroga dell'Assessore il Sindaco può provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla seduta consiliare di comunicazione di revoca. Fino allo scadere del termine indicato al precedente comma, il Sindaco può ritirare il provvedimento di revoca che comunque produce i suoi effetti il giorno successivo alla seduta consiliare di comunicazione dello stesso provvedimento.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 31 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli

organi di decentramento, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti e direttivi ovvero apicali.

2. Le sedute della Giunta sono segrete

Art. 32 - Le attribuzioni di amministrazione - Sindaco

Il Sindaco:

- a. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c. coordina l'attività dei singoli assessori;
- d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f. ha facoltà di delega;
- g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la giunta o il consiglio nell'ambito delle rispettive competenze;
- h. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i. convoca i comizi per i referendum consultivi;
- j. adotta ordinanze ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (contingibili ed urgenti);
- k. provvede alla nomina del Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- l. assegna, sentita la giunta, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- m. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della giunta, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi;
- n. determina, sentita la giunta e le istanze di partecipazione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- o. fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della giunta;
- p. comunica al Consiglio Comunale la revoca dei singoli assessori;
- q. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;
- r. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, il Sindaco può conferire incarichi individuali di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza determinando preventivamente la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a tal fine previsti e della specifica disciplina normativa del Regolamento organico comunale. Gli adempimenti previsti dal presente articolo, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione e decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.

Art. 33 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

- b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
 3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
 4. Il "Sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo;
 5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste le ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale;
 6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'art. 14 del D.lgs. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale;
 7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse;
 8. Alle spese per il commissario provvede il Comune;
 9. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 34 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

Capo VI - Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 35 - La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto tra:
 - a. gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b. gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c. gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale.
- ~~3.~~ Il revisore dei conti, svolge le funzioni

disciplinate dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000, integrato e modificato dalla L. 213/2012 e dal D.lgs. 126/2014.

Art. 36 - Il controllo interno

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del TUEL e del D.lgs. 118/2011

Capo VII - Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Sezione prima

Art. 37 - L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. Il personale preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, il Segretario Comunale promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri stabiliti.
3. Il regolamento del personale disciplina l'esercizio da parte del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi delle responsabilità gestionali per l'istruttoria e l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, uniformandosi al principio di distinzione tra funzione politica e funzione gestionale per cui spetta:
 - agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le priorità, impartire i conseguenti indirizzi generali e verificare i relativi risultati;
 - al Segretario Comunale, con la collaborazione dei responsabili degli uffici e servizi, la gestione amministrativa e la direzione degli uffici e servizi.
5. Il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dalla legge e dal presente statuto, promuove e presiede organismi ausiliari interni, formati dai responsabili degli uffici e dei servizi, per l'impostazione dell'attività di gestione e la verifica dei risultati.
6. Il Segretario Comune persegue il costante controllo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini.
7. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari;
8. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 38 - Il ruolo del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione, ferme le riserve di legge per quanto concerne lo stato giuridico, le attribuzioni e le responsabilità, svolge funzioni di collaborazione, consulenza prepositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'ente e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa;
2. Assicura l'unitarietà operativa dell'amministrazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;
3. In sede di istruttoria concorre alla formazione della volontà degli organi istituzionali elettivi, elaborando le alternative di soluzione rispetto agli argomenti in trattazione;
4. In sede attuativa il Segretario Comunale unitamente ai responsabili degli uffici e servizi, traduce la volontà del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco in operazioni gestionali, curandone, con modalità trasparenti, le procedure esecutive ed assicurandone i risultati, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Art. 39 - Competenze del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale in particolare:
 - a. partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e cura le verbalizzazioni sottoscrivendole;
 - b. è l'ufficiale rogante interno al Comune, è facoltà dell'Amministrazione Comunale incaricare un notaio per la stipula degli atti nei casi previsti nel regolamento dei contratti;
 - c. adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna per le esplicazioni delle proprie competenze;
 - d. coordina, dirige e controlla, verificandone l'efficacia e l'efficienza, gli uffici ed il personale, autorizzando le singole prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, in conformità alle norme legislative e regolamentari;
 - e. adotta i provvedimenti concernenti la mobilità interna del personale, con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
 - f. esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza del personale dipendente;
 - g. riceve l'atto di dimissioni del Sindaco;
 - h. attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente;
2. Il Segretario Comunale esercita oltre a quelle previste dal presente Statuto le altre funzioni previste dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

Art. 40 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne, di rilevante professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 41 - La responsabilità del Segretario Comunale e dei dirigenti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione;
2. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze;

3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sezione seconda

Art. 42 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge;
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali;
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 43 - L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione;
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune di dotato di autonomia gestionale;
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
4. Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera della Giunta;
5. Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente;
6. Al direttore e al restante personale relativo all'organico dell'istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della Legge 29.03.1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune;
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune;
8. La commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti dell'istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio;
9. Il Consiglio d'amministrazione, composta da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - e dura incarica 3 anni. Dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio;
10. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del DPR 10.01.1957, n. 3;
11. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali;
12. La carica del Presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale;
13. La revoca dei membri del Consiglio d'amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione;
14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione;

15. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione;
16. I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio Comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 44 - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a. conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b. approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c. approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d. dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il conseguimento degli scopi;
2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi;
3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a. approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, salvo quanto non riferibile all'istituzione stessa;
 - b. esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;
 - c. verificare in Giunta prima e in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b) precedente;
 - d. provvedere alla copertura di eventuali costi sociali con il bilancio comunale;
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 45 - Le aziende speciali

1. per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali;
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale;
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio Comunale. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nell'elezione la composizione ed i diritti della maggioranza e minoranze. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'amministrazione;
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione;

6. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale d'amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura di eventuali costi sociali;
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale;
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 46 - Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici;
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a. le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
 - b. i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
 - c. gli accordi di programma;
 - d. l'unione dei Comuni;
3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

Capo VIII - Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 47 - I principi della collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione;
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale culturale e sportivo;
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 40 e 44.

Art. 48 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale;
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento;

Art. 49 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso le proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia;
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Capo IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 50 - Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alla finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 51 - Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dal D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 al titolo VI, capo I e capo II .

Art. 51 bis - Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali diventano esecutivi nel momento in cui acquista esecutività la deliberazione di approvazione.

Art. 52 - La deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
2. Le disposizioni di cui al 1° comma si applicano anche per le modifiche dello statuto;
3. Lo statuto dopo l'approvazione è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso all'albo on line dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
5. Le modifiche statutarie sono pubblicate sul BURL Lombardia, affisse all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviate al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli statuti. Decorsi i trenta giorni di affissione all'albo pretorio comunale le modifiche statutarie entrano in vigore.

Art. 53 - Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti

Art. 54 - L'entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

